

# TFR AZIENDA

Contratto collettivo di assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi, con rivalutazione del capitale collegato alla Gestione Separata Gesav

Condizioni di assicurazione

*I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.*

Data ultimo aggiornamento: 01/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo della prestazioni previste dal contratto di assicurazione
<b>Beneficiario</b>	Soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto
<b>Contraente</b>	Cliente retail - diverso dal consumatore individuale, inteso come la persona fisica che stipula per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale - che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio
<b>Gestione separata GESAV</b>	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
<b>Premio</b>	Importo che il contraente versa a Generali Italia
<b>Proposta</b>	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate
<b>Trattamento di fine rapporto (TFR)</b>	Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato



**Quali sono le prestazioni?**



**Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?**

### **Art. 1 Oggetto del contratto**

TFR AZIENDA è un contratto collettivo attraverso il quale il contraente investe le somme corrispondenti al Trattamento di Fine Rapporto (→ Definizioni) dei propri dipendenti, assicurati (→ Definizioni) intestatari di singole posizioni individuali.

TFR AZIENDA prevede un'assicurazione per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal contraente (→ Definizioni), Generali Italia paga ai beneficiari (→ Definizioni), al verificarsi degli eventi previsti al successivo Art. 3, prestazioni in forma di capitale in euro determinate sulla base della rivalutazione della somma investita in una gestione separata (→ Definizioni).

### **Art. 2 – Premi e loro investimento**

Il contratto prevede, con riferimento alle singole posizioni individuali, il versamento di:

-un **premio unico iniziale**

-eventuali **premi unici aggiuntivi**

di importo variabile, nei limiti dell'ammontare del trattamento di fine rapporto spettante ad ogni dipendente.

Ogni premio unico versato, ridotto del costo (→ Art.11) va a costituire il **capitale assicurato iniziale**. L'importo del premio versato viene indicato nelle singole quietanze.

Il capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio, incrementato delle rivalutazioni riconosciute alle ricorrenze annuali (Clausola di rivalutazione → Art. 4) e riproporzionato in seguito a eventuali pagamenti parziali, determina il **capitale assicurato**.

### **Art. 3 Prestazioni e garanzia**

Il presente contratto prevede le seguenti **prestazioni** per i sotto riportati eventi.

a) In caso di vita dell'assicurato, Generali Italia paga:

- alla scadenza della posizione individuale, il relativo capitale assicurato a tale data;
- alla risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni o invalidità totale e permanente, il relativo capitale assicurato a tale data;
- per anticipazione del trattamento di fine rapporto, concessa dal contraente ai sensi dell'Art. 2120 del Codice Civile, il corrispondente importo prelevato dal capitale assicurato sulla singola posizione individuale. A seguito dell'anticipazione, Generali Italia ricalcola le prestazioni garantite in proporzione alla riduzione del capitale assicurato.

b) In caso di decesso dell'assicurato, Generali Italia paga:

- il maggior importo tra il capitale assicurato e la somma dei premi unici versati sulla sua posizione individuale.

c) In caso di esigenze del contraente, Generali Italia paga:

- un anticipo sulle disponibilità maturate complessivamente nelle posizioni individuali, con il limite massimo del 50% del capitale assicurato. Il contraente può successivamente richiedere altri anticipi soltanto se ha già provveduto a versare nel contratto, anche in più soluzioni, un premio complessivamente superiore all'importo dell'anticipo già percepito.

Al verificarsi degli eventi sopra riportati, il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un capitale almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali.

#### Art. 4 Clausola di rivalutazione

TFR AZIENDA prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito (nonché nel regolamento della gestione separata GESAV disponibile su [www.generali.it](http://www.generali.it)).

##### Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia per la gestione dell'investimento finanziario, entrambi espressi in punti percentuali.

**Può essere negativa;** ma per effetto della garanzia di restituzione (→ Art. 3), le prestazioni non possono essere inferiori ai capitali assicurati iniziali eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali.

##### Rendimento

Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione annuale attribuita al contratto è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale del contratto, stabilita al 1° gennaio di ogni anno.

##### Esempio:

Alla rivalutazione del 1° gennaio 2020, l'anno considerato va dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

L'anno preso a base per il calcolo della rivalutazione attribuita in occasione di pagamenti di Generali Italia eseguiti in data diversa dal mese (gennaio) in cui cade la data di rivalutazione annuale, è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello del pagamento.

##### Esempio:

Se il pagamento è richiesto in data 20 marzo 2020, l'anno considerato va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

##### Valore trattenuto

È così determinato:

Valore trattenuto		1,00%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 2,10\%$ e $< 2,20\%$	+ 0,02%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,02%

##### Rivalutazione annuale

Alla prima data (1° gennaio) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, il capitale assicurato iniziale, determinato dal premio unico iniziale e da eventuali premi unici aggiuntivi, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva rivalutazione annuale del contratto:

- il capitale assicurato complessivo alla data di rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra;
- ogni capitale assicurato iniziale, determinato da eventuali premi aggiuntivi successivi alla data di rivalutazione annuale precedente ed eventualmente riproporzionato per effetto di pagamenti parziali, è rivalutato come sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione annuale stessa.

Per i pagamenti nel corso della durata contrattuale, in data diversa dalle date di rivalutazione annuale, l'ultima rivalutazione è calcolata per il periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e:

- la data di scadenza della posizione individuale, in caso di prestazione a scadenza;
- la data di pagamento, in caso di riscatto parziale o totale, di risoluzione del rapporto di lavoro, anticipo TFR, decesso, anticipo per esigenze aziendali.

Ad ogni data di rivalutazione annuale, Generali Italia invia al contraente l'estratto conto annuale del contratto contenente le seguenti informazioni:

- premi versati e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore dei riscatti parziali pagati nell'anno di riferimento;
- valore del capitale assicurato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto alla data di riferimento dell'estratto conto;
- rendimento annuo realizzato dalla gestione separata, rivalutazione attribuita con evidenza dei valori trattenuti, misura percentuale di rivalutazione.



## Che obblighi ho ? Quali obblighi ha l'impresa?

### Art.5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contraente fornisce a Generali Italia l'elenco degli assicurandi da includere in assicurazione, precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice fiscale, ammontare del premio da versare.

Il contraente s'impegna, inoltre, a fornire a Generali Italia ogni altro tipo di documentazione dalla stessa richiesta per l'inserimento degli assicurandi nel contratto collettivo o per il pagamento delle prestazioni garantite e per la corretta esecuzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia<sup>1</sup> o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- poteri di firma del legale rappresentante del contraente;
- documento di identità del legale rappresentante del contraente (se non già presentato o scaduto);
- i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare i beneficiari;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Per **prestazione in caso di vita dell'assicurato** (Art. 3, lett. a):

- in caso di licenziamento o dimissioni dell'assicurato: lettera di licenziamento o dimissioni;
- in caso di licenziamento di tutti gli assicurati: comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro degli assicurati inviata alla Pubblica Amministrazione;
- in caso di anticipazione di T.F.R. corrisposto al dipendente: dichiarazione firmata dal contraente con indicazione dell'importo di anticipazione concesso.

Per **prestazione in caso di decesso dell'assicurato** (Art. 3, lett. b):

- certificato di morte;

<sup>1</sup> La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>2</sup>, da cui risulti se il dipendente ha lasciato o meno testamento, che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato e l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Per **prestazione in caso di esigenze aziendali** (Art.3, lettera c):

- evidenza dell'importo richiesto

Per **riscatto** (Art. 12): lettera di richiesta del contraente.

In ogni caso il contraente corrisponde il trattamento di fine rapporto agli assicurati o ai loro aventi diritto assumendosene piena responsabilità ed in particolare provvedendo a trattenere, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, l'importo corrispondente alle imposte dovute dagli assicurati.

Si precisa che le prestazioni assicurate dalla presente polizza in caso di decesso dell'assicurato sono vincolate a favore del contraente per l'importo dovuto alla stessa dai beneficiari per il versamento delle ritenute di legge per il trattamento di fine rapporto.

Generali Italia si impegna, pertanto, in caso di decesso dell'assicurato, a non pagare alcun importo al beneficiario sino alla concorrenza del suddetto credito senza il consenso del contraente.

Generali Italia esegue i pagamenti, per il tramite del contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.



## Quando e come devo pagare?

### Art.7 Limiti e mezzi di versamento del premio

Non sono previsti limiti per i singoli premi, fermo il limite massimo pari all'ammontare del TFR spettante ad ogni dipendente.

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato<sup>3</sup>
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale<sup>4</sup> intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario<sup>5</sup>;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

### Non è possibile versare i premi in contanti.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento.

<sup>2</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

<sup>3</sup> Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

<sup>4</sup> In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

<sup>5</sup> Vedi nota 2.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

### **Art. 8 Durata**

La durata del contratto è stabilita in **5 anni**, dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.

La durata delle posizioni individuali è stabilita nel numero di anni intercorrenti tra la decorrenza di ciascuna posizione e la data di compimento del 67° anno di età dell'assicurato.

La data di decorrenza di ciascuna posizione individuale coincide con la data di versamento del primo premio ad essa riferito.

#### **Proroga della scadenza del contratto**

Se alla scadenza il contratto non viene disdettato da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell'ultimo triennio.

#### **Proroga della scadenza delle posizioni individuali**

Nel caso di proseguimento del rapporto di lavoro dell'assicurato presso il contraente oltre la scadenza della posizione individuale, la scadenza stessa è posticipata di anno in anno fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e conseguente richiesta di pagamento, mediante il ricalcolo delle prestazioni garantite in base alla nuova data di scadenza. Il contraente può effettuare ulteriori versamenti di premio per la medesima posizione durante tutto il nuovo periodo.

### **Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto**

#### **Conclusione**

Il contratto è concluso quando Generali Italia sottoscrive il contratto a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ Definizioni) sottoscritto dal contraente.

#### **Entrata in vigore**

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nel contratto stesso.





## Come posso recedere dal contratto?

### Art. 10 Recesso

Non è prevista la facoltà di recesso.



## Quali costi devo sostenere?

### Art. 11 Costi applicati

#### Costi gravanti sui premi

Su ciascun premio versato è applicato un caricamento pari al 5% del premio stesso.



## Sono previsti riscatti o riduzioni?

### Art. 12 Riscatto

Il contraente può riscattare il contratto **trascorso almeno 1 anno dal primo premio versato**.

In caso di richiesta di riscatto da parte del contraente, Generali Italia paga al contraente stesso un importo pari al corrispondente capitale assicurato diminuito di una commissione di riscatto del 2%.

E' facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto, se sono maturate le condizioni per esercitare il riscatto totale.

## Altre disposizioni

### Art. 13 Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni sono:

- a) in caso di vita dell'assicurato e in caso di esigenze aziendali, il contraente;
- b) in caso di decesso dell'assicurato, i suoi aventi diritto ai fini della corresponsione del T.F.R.

### Art. 14 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro.  
La valuta contrattuale è espressa in euro.

### **Art. 15 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del contraente. Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>6</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:  
Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
e-mail: generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

### **Art. 16 Riservatezza dei dati personali**

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa assicurativa, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, e a restituire a Generali Italia il consenso dell'assicurato ove previsto.

### **Art. 17 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

---

<sup>6</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98

# Indice

## DEFINIZIONI

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO .....	4
Art. 1 Oggetto del contratto.....	4
Art. 2 Premi e loro investimento.....	4
Art. 3 Prestazione e garanzia .....	4
Art. 4 Clausola di rivalutazione .....	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? .....	6
Art. 5 Dichiarazioni.....	6
Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia .....	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE? .....	7
Art. 7 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	8
Art. 8 Durata.....	8
Art. 9 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? .....	9
Art. 10 Recesso .....	9
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? .....	9
Art. 11 Costi applicati.....	9
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO .....	9
Art. 12 Riscatto . .....	9
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	9
Art. 13 Beneficiario.....	9
Art. 14 Valuta contrattuale .....	9
Art. 15 Foro competente .....	10
Art. 16 Riservatezza dei dati personali.....	10
Art. 17 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	10

